

# Pansardi S.r.l.

Allegato 5  
Regolamento dell'organismo di vigilanza  
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO  
ex d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

| REV. | DATA | CAUSALE         |
|------|------|-----------------|
| 0    |      | Prima emissione |
|      |      |                 |

| VERIFICATO DA: | APPROVATO DA: |
|----------------|---------------|
|                |               |

## Allegato n. 5 Regolamento dell'organismo di vigilanza

### Articolo 1.- Scopo ed ambito di applicazione

- 1.1.-** È istituito presso Pansardi S.r.l. un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza") sul funzionamento, sull'efficacia, sull'adeguatezza – anche sotto il profilo dell'aggiornamento - e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito il "Modello") adottato dalla Società con delibera dell' Amministrazione del 11/04/2025, e successivamente modificato ed integrato, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000" (di seguito, il "Decreto").
- 1.2.-** Il presente regolamento è predisposto dalla Società al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, individuando, con particolare riferimento ai poteri, ai compiti ed alle responsabilità allo stesso attribuiti.

## **Articolo 2.- Nomina e composizione**

- 2.1.-** L'Amministrazione stabilisce il numero dei componenti (Minimo 2), individua il Presidente e provvede alla loro nomina con delibera presa a maggioranza assoluta.
- 2.2.-** I componenti l'Organismo di Vigilanza possono essere nominati tra soggetti esterni alla Società, e/o tra dipendenti o componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo.
- 2.3.-** Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, la durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili per una sola volta con provvedimento del Legale Rappresentante. In ogni caso, i componenti rimangono in carica fino alla nomina del successore

## **Articolo 2 bis- Composizione**

- 2bis.1.-** L'O.d.V. è di natura Ibrido Bicefala, composto da una figura interna (denominata Preposto Interno) ed una figura esterna. Ciò al fine di garantire una costante presenza dell' O.d.V. all'interno dei meccanismi societari e garantire gli immancabili requisiti di professionalità ed onorabilità (di cui all'Articolo 3)

## **Articolo 3.- Requisiti di professionalità e di onorabilità**

- 3.1.-** I componenti dell'Organismo di Vigilanza vengono scelti tra persone che:
- a) abbiano maturato una esperienza complessiva in materie di competenza dell'Organismo di Vigilanza.
  - b) Abbiano un profilo etico di indiscutibile valore
- 3.2.-** Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza e costanza dell'Organismo, deve essere nominato almeno un membro esterno ed uno interno.

## **Articolo 4.- Cause di ineleggibilità e incompatibilità**

- 4.1.-** La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che,
- salvi gli effetti della riabilitazione, sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria,
  - sono stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato, oppure siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari.
- 4.2.-** L' Amministrazione può sospendere dalla carica colui che sia incorso in una sentenza di condanna non irrevocabile per un qualsiasi reato.
- 4.3.-** Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:
- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) siano amministratori delegati o membri del comitato esecutivo della Società o di una società controllante;
  - c) svolgano funzioni di direzione o siano dirigenti presso la Società o una società controllante e detengano il potere di assumere decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
  - d) siano il coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado di uno qualunque dei soggetti di cui ai punti b) e c) precedenti;

- e) abbiano rapporti professionali o commerciali o di affari con uno qualunque dei soggetti di cui ai punti da b) a d) precedenti.

## **Articolo 5.- Cessazione dall'incarico**

5.1.- La cessazione dall'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può avvenire, oltre che per morte o scadenza, per:

- dimissioni mediante comunicazione scritta fatta pervenire all'Amministrazione con un preavviso di almeno tre mesi;
- revoca per giusta causa;
- decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per l'assunzione della carica, ovvero per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

5.2.- La revoca compete all' Amministrazione, che delibera anche su segnalazione del Presidente o di altro componente l'Organismo di Vigilanza.

5.3.- Per giusta causa di revoca deve intendersi, in via non esaustiva:

- prolungata inattività desumibile, ad esempio, dalla mancanza di riunioni dell'Organismo di Vigilanza per almeno 12 mesi;
- una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- conflitto di interessi permanente;
- grave e reiterata violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente regolamento;
- assenza ingiustificata per almeno due volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

5.4.- L'Amministrazione provvede, alla prima occasione utile, alla nomina dei sostituti dei componenti revocati, decaduti o dimissionari, i quali scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di cessazione dall'incarico del Presidente, il nuovo Presidente viene nominato tra i componenti a maggioranza assoluta dei medesimi.

5.5.- Se viene meno la maggioranza dei componenti l'Organismo di Vigilanza, esso decade e l'Amministrazione senza indugio alla sua sostituzione.

## **Articolo 6.- Obblighi e competenze**

6.1.- L'Organismo di Vigilanza vigila sull'osservanza, sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello, ispirandosi a principi di autonomia, indipendenza e continuità di azione.

6.2.- A tal proposito esso nella figura del Presidente:

- propone all'Amministrazione le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune, previo eventuale concerto con le funzioni aziendali interessate;

- informa l'Amministrazione sull'attività svolta con periodicità almeno semestrale, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità e/o opportunità. In casi di urgenza, può investire i rispettivi presidenti e/o l'amministratore delegato competente;
- promuove, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione/informazione e comunicazione rivolti ai dipendenti della Società ed eventualmente di società controllate;
- predispone strumenti utili a ricevere flussi informativi da parte delle diverse funzioni aziendali, secondo quanto al riguardo previsto dal Modello;
- Verifica le documentazioni e le motivazioni sommarie fornite dal Preposto interno.
- propone alle funzioni aziendali competenti l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste nel Modello.

**6.3.- Nella figura del Preposto Interno:**

- Effettua verifiche sistematiche sommarie riguardo gli avvenimenti della società per accertare l'osservanza e l'efficacia del Modello.
- Notate incongruenze inoltra ai restanti membri dell'O.d.V. la documentazione allegata di una motivazione sommaria.

**6.4.- I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni di presunte violazioni del Modello e si astengono dal farne.**

**Articolo 7.- Poteri**

**7.1.- Per esercitare efficacemente le proprie competenze l'Organismo di Vigilanza dispone:**

- del pieno accesso a tutti i documenti e le informazioni aziendali;
- di mezzi e risorse adeguati. A tal fine l'Amministrazione della Società stanziava un fondo per le spese che l'Organismo di Vigilanza sostiene nell'esercizio delle sue funzioni.
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

**Articolo 8.- Collaboratori interni ed esterni**

**8.1.-** L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento dei propri obblighi.

**8.2.-** Ai collaboratori è richiesto il rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sussistenza dei relativi requisiti di onorabilità e l'assenza delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità.

**Articolo 9.- Riunioni**

**9.1.-** L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e, comunque, ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un componente.

- 5.2.-** Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima di tale data. Per ogni argomento da trattare il Presidente mette a disposizione degli altri componenti la relativa documentazione, ove disponibile con anticipo rispetto alla riunione.
- 9.3.-** In caso di inerzia del Presidente, la convocazione può essere richiesta da ciascun componente ad un amministratore delegato della Società o all' Amministrazione, il quale provvede secondo le regole previste dal presente regolamento entro 3 giorni. L'inerzia del Presidente dell'Organismo di Vigilanza viene valutata dall'amministrazione ai fini dell'eventuale revoca.
- 9.4.-** I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno notizia tempestivamente al Presidente. In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal componente più anziano di età.
- 9.5.-** Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza dichiarandosi adeguatamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 9.6.-** Il Presidente sovrintende allo svolgimento delle riunioni ed ha facoltà di designare un segretario anche tra soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza.
- 9.7.-** Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, amministratori e dipendenti della Società, nonché soggetti esterni, qualora la loro presenza sia ritenuta dal Presidente utile allo svolgimento dei lavori.
- 9.8.-** L'Organismo di Vigilanza può riunirsi per videoconferenza e/o per teleconferenza, a condizione che sia garantita l'esatta identificazione dei partecipanti da parte del Presidente, la possibilità per ciascun partecipante, in tempo reale, di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere o trasmettere documentazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
- 9.9.-** Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- 9.10.-** Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- 9.11.-** Ciascun componente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo eventuale dissenso.
- 9.12.-** Il componente dell'Organismo di Vigilanza che sia occasionalmente portatore di un interesse personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, i quali valutano se possa o meno partecipare alla riunione.
- 9.13.-** Qualora la maggioranza dei componenti sia occasionalmente portatrice del medesimo interesse personale, il Presidente rappresenta la situazione all'attenzione all'Amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
- 9.14.-** Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza deve redigersi un verbale a cura del segretario, trascritto in un apposito libro conservato a cura dell'Organismo di Vigilanza, e sottoscritto da tutti i partecipanti.

## **Articolo 10.- Modifiche del regolamento**

- 10.1.-** Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dall' Amministrazione anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.